

Tarquinia lì 16 gennaio 2017

Spett.le
Ministero dei Trasporti
Direzione Generale per la
Motorizzazione
Via Caraci, 36
00159 Roma

ns.rif. 17109cu

Oggetto: Richiesta chiarimenti C.D.S. e sosta a pagamento

Con riferimento al Nuovo Codice della Strada, alle continue e varie interpretazioni scritte nei capitolati di gara emessi da enti pubblici ed inerenti la gestione dei parcheggi a pagamento, la fornitura o noleggio di parcometri, siamo a richiederVi alcuni chiarimenti ai quesiti di seguito riportati:

1. Nelle aree di sosta a pagamento su strada è obbligatoria l'esposizione del ticket attestante il regolare pagamento della sosta sul cruscotto dell'auto?
2. E' necessario riportare sul ticket di sosta l'ora e la data di scadenza del ticket e quindi della sosta?
3. E' possibile utilizzare delle APP o altri sistemi, informatici e non, per il pagamento della sosta senza esporre il ticket?
4. E' possibile utilizzare delle APP o altri sistemi, informatici e non, per il pagamento della sosta che abbiano la capacità di far stampare il parcometro e quindi dare all'utente la possibilità di esporre il ticket?
5. E' possibile prorogare la sosta a pagamento su strada di un ticket già stampato, senza esporre il nuovo ticket sull'auto e stampandolo dallo stesso parcometro o da un parcometro diverso?
6. Nelle aree di sosta a pagamento su strada è possibile adottare altre tipologie di pagamento che non prevedano l'utilizzo del parcometro o dei gratta e sosta?
7. Il controllo della sosta può essere demandato esclusivamente agli ausiliari del traffico?
8. Il controllo della sosta può essere effettuato senza il controllo del ticket ma con la sola lettura in automatico o manuale della targa del veicolo?

RingraziandoVi sin da ora per l'attenzione ed in attesa di un Vs. gradito riscontro porgiamo cordiali saluti.

In fede
Raffaele Leggiero
Legale Rappresentante
DITECH srl





Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
DEI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Divisione 2

Via G. Caracci, 36 - 00157 Roma

Roma, 7/2/2017

Prot. 660

Allegati

Alla Ditech srl
Via Vecchia della Stazione snc
Loc. Tartaglia
01016 TARQUINIA
(VT)
(nota del 16.1.17)

OGGETTO: Richiesta chiarimenti.

Con riferimento alla nota a margine, si risponde ai quesiti posti nello stesso ordine proposto nella richiesta di codesta società :

- 1) e 2) Ai sensi dell'art.7, comma 1, lettera f), del Codice della strada i comuni possono stabilire aree destinate alla sosta subordinando la stessa al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata della sosta (Parcometri). Inoltre l'art. 157 del Codice della Strada, al comma 6, prevede espressamente : "Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato, è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile ,l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione".
Da quanto sopra discende che per la sosta su strada pubblica, consentita per un tempo limitato, a pagamento o meno, è obbligatorio esporre in modo visibile l'orario di inizio della sosta; se esiste un dispositivo di controllo della durata della sosta, come nel caso della sosta a pagamento ,è obbligatorio attivarlo. In tal caso la prova del pagamento è costituita dal ticket esposto. Il tutto perché possa essere possibile una attività di controllo da parte degli organi preposti, infatti il mancato rispetto di tali prescrizioni comporta l'irrogazione di una sanzione.
- 3) e 4) Fermo restando che è obbligatorio esporre il ticket questo Ufficio ,in attuazione di quanto previsto dal comma 5,dell'art.7, del Codice della Strada, provvede ad omologare i dispositivi di controllo della durata della sosta (parcometri),avendo come principale riferimento tecnico la norma UNI CEI EN 12414. La norma tecnica UNI CEI EN 12414 prevede peraltro la possibilità che i parcometri siano dotati per il pagamento della sosta anche di mezzi elettronici di pagamento con produzione di titoli di pagamento (ticket)

Allo stato tra i parcometri approvati alcuni sono provvisti di possibilità di pagamento con carte di debito e di credito. I nuovi parcometri dovranno necessariamente prevedere queste forme di pagamento poter garantire l'adempimento al comma 901 della legge di stabilità per il 2016.

- 5) Il quesito numero 5 non appare chiaro. Comunque in via generale per prorogare la sosta è necessario esporre un nuovo ticket con il nuovo orario, se non si è superato il tempo massimo di sosta consentito in caso di sosta limitata
- 6) Attualmente le uniche tipologie di pagamento ammesse su aree pubbliche sono i parchimetri, i parcometri e i dispositivi gratta e sosta, a meno di un pagamento diretto in mano di soggetti autorizzati alla riscossione. Il pagamento attraverso telefono cellulare o altre app non sembra soddisfare le condizioni poste dalla norma sopra richiamata, poiché manca l'elemento visibile che testimonia l'orario di inizio della sosta per il caso di sosta limitata, tanto meno si ha contezza della attivazione di un dispositivo di controllo della sosta, se presente.
Si evidenzia inoltre un altro elemento di criticità, riferito all'eventuale rilievo dell'infrazione, che può essere effettuato da qualsiasi organo di polizia stradale, anche diverso dagli eventuali operatori dedicati allo specifico servizio, che però non potrebbero effettuare il controllo non essendo in possesso degli strumenti necessari a verificare, nel caso di specie, l'eventuale mancato pagamento.
Cosa che potrebbe portare ad erronee contestazioni di infrazioni con inevitabile corollario di ricorsi e contenzioso.
Ciò nondimeno, nel rispetto del quadro normativo come richiamato, si ritiene che il pagamento della sosta mediante telefono cellulare, sempre secondo le modalità descritte, possa essere ammesso per la sosta in area privata, o in parcheggi in concessione presidiati.
Altra possibilità di impiego di tale forma di pagamento, anche per parcheggi su strade ed aree pubbliche, può prospettarsi nel caso in cui esiste un accordo, tra i vari corpi e servizi di polizia stradale operanti sul medesimo territorio, che demanda ad un solo organo di polizia, dotato delle necessarie attrezzature, il controllo della sosta. Prospettiva che è opportuno verificare presso i competenti uffici del Ministero dell'Interno, al quale, a norma dell'art.11, comma 3, del Codice della Strada, compete il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
- 7) Il controllo della sosta può essere effettuato da qualsiasi organo di polizia stradale, anche diverso dagli eventuali operatori dedicati allo specifico servizio.
- 8) Da quanto sopra illustrato è evidente che nelle aree di sosta pubbliche, con il vincolo della durata, l'elemento visibile che testimonia l'orario di inizio della sosta è il ticket, salvo quanto già evidenziato al precedente punto 6.

IL DIRIGENTE TECNICO

(Dott. Ing. Francesco Mazziotta)

